

STATUTO

Associazione L'ALBERO DI OHANA APS

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una Associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "L'ALBERO DI OHANA APS", da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di Viareggio e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

ART. 2 - Scopo, finalità, attività

L'Associazione - avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati oppure in forma di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi - persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, di solidarietà e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione intende:

- 1) promuovere e sollecitare la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione sulla disabilità fisica, intellettiva e/o relazionale, proponendo alle famiglie ogni utile informazione anche di carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;
- 2) promuovere, in tutte le sedi, il principio dell'inclusione sociale, in particolare quella scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto sociale e nel mondo del lavoro;

- 3) promuovere attività culturali quali tavole rotonde, convegni, conferenze, congressi, dibattiti, mostre, inchieste, seminari, istituzione di biblioteche, proiezione dei film e documentari, ecc. inerenti alle finalità dell'Associazione e comunque nello spirito di servizio verso i soci e gli assistiti dell'Associazione stessa;
- 4) promuovere lo sviluppo di strutture e servizi: abilitativi, riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socioassistenziali, educativi, assistenziali, formativi, socio-educativi, sportivi, ludico motori, centri di formazione, strutture diurne e/o residenziali, anche in modo tra loro congiunto. Ciò può avvenire anche attraverso la promozione, la partecipazione e/o la costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni delle persone con disabilità fisica, intellettiva e/o relazionale, favorendo la consapevolezza di un problema sociale e non privato;
- 5) assumere, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili, di cittadini che per la loro particolare disabilità fisica, intellettiva e/o relazionale, da soli non fanno o non possono rappresentarsi;
- 6) promuovere attività editoriale quali pubblicazione di dispense, libri, atti di convegni, seminari, studi e ricerche sui temi inerenti all'Associazione, anche mediante il sito WEB;
- 7) promuovere iniziative e campagne di sensibilizzazione per la raccolta di fondi necessari per il sostentamento dell'Associazione;
- 8) promuovere iniziative volte al consolidamento dell'attività associativa mediante incontri, manifestazioni fra soci in occasione di festività, ricorrenze od altro anche aperte al pubblico;
- 9) divulgare nuove informazioni su terapie, erogare aiuti economici, o mettere a disposizione apparecchi o ausili terapeutici atti a migliorare la salute e lo stile di vita degli assistiti dall'Associazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 3 – Definizione, ammissione e numero degli associati

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con delibera dell'Organo Amministrativo.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e gli Enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle sue attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Il numero degli associati è illimitato e, comunque, non può essere inferiore al minimo previsto dalla legge.

Chi vuole essere ammesso come associato deve presentare all'Organo Amministrativo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza e/o domicilio, data e luogo di nascita, codice fiscale, nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica, anche certificata;
- la dichiarazione in cui si attesta di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'obbligo di versare, a pena di decadenza dalla qualità di associato, la quota associativa, nella misura stabilita dall'Organo di Amministrazione, entro e non oltre 7 (sette) giorni decorrenti dalla comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione.
- le modalità di trasmissione delle convocazioni e/o delle comunicazioni, di qualsiasi genere e natura, da parte dell'Associazione e dei suoi Organi.

Le domande di ammissione presentate da un soggetto minorenni dovranno essere sottoscritte da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di Amministrazione, nel libro soci.

In caso, invece, di rigetto della domanda di ammissione, l'Organo di Amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato.

Quest'Ultimo potrà, entro 60 giorni dalla comunicazione della predetta deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, salvo che non sia stata appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono, pertanto, ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, la cui organizzazione è ispirata ai principi di democraticità e di uguaglianza tra le persone.

Più in particolare, hanno il diritto di:

- eleggere gli Organi associativi;
- essere eletti negli Organi associativi, se maggiorenni;
- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi, previa richiesta scritta all'Organo di Amministrazione e trasmessa all'indirizzo mail o p.e.c. dell'Associazione.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto, i Regolamenti interni e le deliberazioni dell'Assemblea;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento stabiliti dall'Organo di Amministrazione, entro il termine del **31 marzo** dell'anno amministrativo;
- partecipare, collaborare e contribuire fattivamente alle attività dell'Associazione e alla realizzazione degli scopi dalla medesima perseguiti.

ART. 5 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, esclusione, recesso o decadenza automatica.

L'associato viene **escluso**:

- in caso di grave violazione degli obblighi del presente Statuto, dei Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi;
- qualora arrechi danni materiali o morali di una certa gravità all'Associazione;
- in caso di inattività, intesa come:
mancata partecipazione alla vita istituzionale dell'Associazione, quale l'assenza ingiustificata, per tre volte consecutive, all'Assemblea dei Soci Ordinaria e/o Straordinaria;
mancata partecipazione alle attività dell'Associazione e alla vita associativa, omettendo, quindi, qualsiasi forma di apporto, supporto e contributo fattivo.

Nelle ipotesi di esclusione che precedono, l'Organo di Amministrazione delibera dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata secondo le modalità specificate dall'interessato registrate nel Libro soci.

L'associato può sempre **recedere** dall'Associazione.

Chi intende recedere dall'Associazione deve comunicare **esclusivamente** in forma scritta (raccomandata da inviare alla sede dell'Ente o a mani del suo Presidente oppure, in caso di soggetto dotato di p.e.c. alla p.e.c. dell'Ente) la sua decisione all'Organo di Amministrazione che provvederà a registrarla nel libro soci.

La dichiarazione di recesso, da parte dell'associato, ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché comunicata almeno 3 (tre) mesi prima (30 settembre).

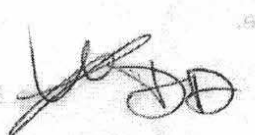
Sono escluse e, quindi, non valide modalità di comunicazione della dichiarazione di recesso diverse da quanto sopra indicato.

L'associato **decade automaticamente** dall'Associazione, senza necessità di alcuna deliberazione da parte di un Organo associativo:

- in caso di mancato pagamento della quota associativa, entro il termine di 7 (sette) giorni decorrenti dalla comunicazione dell'accettazione della domanda di iscrizione all'Associazione;
- in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'anno amministrativo.

I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.



Gli associati che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di controllo, ove nominato;
- il Revisore dei conti, ove nominato.

ART. 7 - Assemblea

L'Assemblea esercita inderogabilmente le seguenti funzioni:

- nomina e revoca i componenti degli Organi associativi
- nomina la commissione elettorale;
- approva il Bilancio di esercizio;
- approva i regolamenti tra cui quello dei lavori assembleari;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

*

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti i soci che sono iscritti nel libro soci da almeno 3 (tre) mesi decorrenti dalla delibera di ammissione e che sono in regola con il pagamento della quota associativa.

Il diritto di voto dell'associato minorenni viene esercitato dall'esercente la responsabilità genitoriale sullo stesso.

Ciascun associato ha diritto ad esprimere un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ciascun associato può rappresentare soltanto un (1) altro associato.

Il voto si esercita in modo palese, salva la possibilità per il Presidente di prevedere che la votazione avvenga con scrutinio segreto.

*

La convocazione dell'Assemblea avviene da parte del Presidente dell'Associazione mediante comunicazione scritta (affissione presso la sede dell'Ente, mail, p.e.c. o messaggio whatsapp) - contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'Ordine del Giorno -, che deve

essere spedita almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'Assemblea secondo le modalità indicate dal singolo associato al momento dell'iscrizione (art. 3), salvo successive variazioni.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

*

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di quest'ultimo, dal componente più anziano in carica dell'Organo di Amministrazione; in assenza anche di quest'ultimo, dal socio designato dall'Assemblea.

*

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi dai presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli Amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, in assemblea straordinaria, occorre, **in prima convocazione**, la presenza dei $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, invece, occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione, nonché la devoluzione del patrimonio, in assemblea straordinaria, occorre, **in prima convocazione**, il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati. In seconda convocazione, occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei voti espressi dai presenti.

ART. 8 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione è preposto alla gestione e all'amministrazione, ordinaria e straordinaria, dell'Associazione.

Opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri Organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo Organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;

curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifici incarichi e specifiche deleghe per il compimento di atti.

*

L'Organo di Amministrazione è formato da **5 (cinque)** componenti, nominati dall'Assemblea per la durata di 5 (cinque) anni.

Gli Amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli Enti associati.

Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle loro cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Pertanto, eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Gli amministratori decadono dalla loro funzione per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge.

L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Segretario (il quale verbalizza le adunanze dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione; li coadiuva nell'esplicazione delle attività esecutive relative al loro funzionamento; cura la tenuta del Libro verbali delle Assemblee, dell'Organo di Amministrazione e del Libro Soci dell'Associazione);
- **eventualmente** il Tesoriere (gestisce la cassa dell'Associazione, ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il Bilancio accompagnandolo da idonea relazione).

Qualora nel corso del mandato si debba procedere alla sostituzione di uno o più amministratori, si procederà alla sostituzione ricorrendo al primo dei non eletti oppure, in mancanza, indicando nuove elezioni suppletive.

Le dimissioni o la decadenza della maggioranza degli amministratori determinerà la decadenza dell'intero Organo, con obbligo di indire nuove elezioni.

*

La convocazione dell'Organo di Amministrazione avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, e deve pervenire almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per la riunione.

Tuttavia, nei casi di particolare urgenza e indifferibilità, la convocazione può avvenire anche almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

È altresì validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica e purché i membri dell'Organo di Controllo (i quali, se nominato, hanno il diritto di intervenire alle riunioni, anche se senza diritto di voto) siano stati informati e non vi si oppongano.

Le deliberazioni dell'Organo di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il voto del Presidente è prevalente in caso di parità.

Gli Amministratori potranno intervenire anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il loro voto in via elettronica, purché sia possibile verificarne l'identità e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale.

I componenti del dell'organo di amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale.

L'amministratore che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.

ART. 9 – Presidente dell'Associazione

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di Amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali Organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il **Vicepresidente** sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 - Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di Organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta Amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli Amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 - Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 13 - Divieto di distribuzione degli utili

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli Organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 15 - Bilancio di esercizio

L'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di Amministrazione, viene approvato dall'Assemblea entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il Bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il termine di legge.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

ART. 16 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro soci, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri Organi associativi, tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

ART. 17 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, ai sensi dell'art. 16 CTS.

ART. 18 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

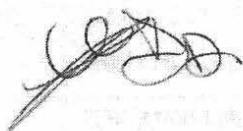
ART. 19 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



INDICE

ASSOCIAZIONE L'ALBERO DI OHANA ETS	1
ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA	1
ART. 2 - SCOPO, FINALITÀ, ATTIVITÀ.....	1
ART. 3 - DEFINIZIONE, AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI	2
ART. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI.....	3
ART. 5 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO	4
ART. 6 - ORGANI	5
ART. 7 - ASSEMBLEA	5
ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE	6
ART. 9 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE	8
ART. 10 - ORGANO DI CONTROLLO	8
ART. 11 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI.....	9
ART. 12 - PATRIMONIO	9
ART. 13 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI	9
ART. 14 - RISORSE ECONOMICHE.....	9
ART. 15 - BILANCIO DI ESERCIZIO.....	9
ART. 16 - LIBRI	10
ART. 17 - LAVORATORI.....	10
ART. 18 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO	10
ART. 19 - RINVIO	10





DIREZIONE PROVINCIALE DI: LUCCA

UFFICIO TERRITORIALE DI: VIAREGGIO

Registrazione di Atto Privato

Il 11/07/2025, presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TZG, serie 3, numero 422

data di stipula: 09/06/2025

ident.vo telematico: TZG25L000422000RI per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: DMADNI84P68E715H

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTI O VERBALI VARI DI SOCIETA' DI OGNI TIPO E OGGETTO ETC.

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91057440462				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 0,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento:

IL FUNZIONARIO DELEGATO (*)

Stefano Bartelloni

(*) Funz. delegato del Direttore Provinciale

Vincenzo Ponticelli

[Handwritten signature]